



PARERE MOTIVATO
n. 6 del 17 Gennaio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Residenziale denominato "PIMPINE". Comune di Rivoli Veronese (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 gennaio 2019 come da nota di convocazione in data 16 gennaio 2019 prot. n.18224;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal tecnico incaricato, per conto della ditta proprietaria, con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 416991 del 15.10.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Residenziale denominato "PIMPINE", nel Comune di Rivoli Veronese.

PRESO ATTO CHE il Comune di Rivoli Veronese con successiva nota pec prot. n. 0008909 del 26.10.2018 acquisita al prot. regionale n. 440629 del 30.10.2018 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 30681 del 28.11.18 assunto al prot. reg. al n. 487469 del 29.11.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Parere n. 200076 del 5.12.18 assunto al prot. reg. al n. 496168 del 5.12.18 dell'ULSS 9;
- Parere n. 2556 del 6.12.18 assunto al prot. reg. al n.497476 del 6.12.18 dell'Autorità di Bacino Adige;
- Parere n. 10096 dell'11.12.18 assunto al prot. reg. al n. 504583 dell'11.12.18 del Comune di Rivoli Veronese;
- Parere n. 117669 dell'11.12.18 assunto al prot. reg. al n. 505596 del 12.12.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 253/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza in oggetto è relativa al "*Piano Urbanistico Attuativo Residenziale denominato "Pimpine", sito in località Pimpine, frazione Montalto*", in Comune di Rivoli Veronese. L'attuale P.I. vigente prevede lo sviluppo urbanistico a carattere residenziale dell'area con l'attuazione di un PUA; dagli strumenti urbanistici vigenti l'area ricade in "*Zona C2/1 - Residenziale di espansione con obbligo di strumento attuativo*". In fase istruttoria, in considerazione delle particolari caratteristiche soprattutto geologiche e geomorfologiche dell'area si è ritenuto di integrare la documentazione con alcune relazioni specialistiche ("*Relazione di compatibilità idraulica*", "*Relazione geologica*" e "*Relazione di compatibilità geomorfologica*"), richiamate nella proposta di DGC n. 30 del 09/05/2018 di adozione del PUA.

Nel RAP, dall'analisi dei dati progettuali e con riferimento agli standard e al dimensionamento delle aree soggette a cessione del P.U.A, che sono calcolate considerando le Norme Tecniche Operative del Comune di Rivoli Veronese, si evidenzia come il "*Numero degli abitanti teorici, arrotondato per eccesso*", sia pari a "31" unità, mentre nelle "*Valutazioni complessive del PUA Pimpine*" e con riferimento alla "*Valutazione emissioni in atmosfera da traffico*" si ipotizza, addirittura, "*... l'insediamento di 95 famiglie, calcolato su una famiglia media di 2,4 componenti si hanno 228 abitanti insediabili*", dati che appaiono assolutamente incongruenti e in contrasto con quanto indicato in altre parti del documento esaminato, dove si indica e richiamano esplicitamente altre considerazioni in contrasto tra loro, "*La realizzazione del progetto comporta un insediamento di nuovi residenti stimato in circa 59 unità (circa 29 famiglie)*" e "*Nuovi abitanti previsti: 59 Si considerano circa 48 automobili, stimando circa due auto/famiglia.*"



Le famiglie si stimano nel numero di circa 24)."

Tali incongruenze non consentono di svolgere considerazioni univoche relativamente agli effetti generati dall'attuazione del Piano e di escludere quindi, nel rispetto del "Principio di Precauzione", la possibilità del verificarsi di effetti significativi a carico delle matrici ambientali aria, emissioni in atmosfera e traffico veicolare anche in termini di inquinamento acustico, come per altro evidenziato anche nei pareri dell'autorità ambientali consultate, ARPAV e ULSS 9 – "Scaligera".

Nel RAP esaminato si evidenziano inoltre diffuse imprecisioni relativamente all'individuazione cartografica di dettaglio dell'area oggetto di PUA e conseguenti incongruenze rispetto alle considerazioni, anche relative alle potenziali interferenze con le matrici ambientali. Nello specifico si evidenzia, per esempio, come il "lotto 01" ricada effettivamente all'interno della fascia di rispetto generata dall'elettrodotto da 132 KV presente a nord ovest dell'area, mentre nelle analisi compiute il Valutatore nel RAP, pur evidenziandone la presenza a livello di coerenza con il PI, dichiara che, "L'area di intervento non ricade all'interno della fascia di rispetto generata dall'elettrodotto individuato in direzione nord-ovest."

Nonostante quanto evidenziato dal Valutatore nel RAP dove si dichiara che, "L'area è soggetta in parte a Vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. n. 42/2004- zone boscate", l'area oggetto di PUA non risulta ricadere in ambiti soggetti a "Vincolo paesaggistico – area boscata".

Come richiamato nella documentazione adottata, si evidenzia che l'ambito di PUA risulta modificato rispetto all'ambito del PI.

Inoltre, si precisa che le richiamate "opere extra ambito", previste dal PUA a scomputo della monetizzazione degli oneri di urbanizzazione secondari e concordate con l'amministrazione comunale, non sono risultate oggetto della presente verifica di sostenibilità ambientale.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUUV, in data 17 gennaio 2019 dalla quale emerge che il Rapporto Ambientale Preliminare relativo al "Piano Urbanistico Attuativo Residenziale denominato "Pimpine", sito in località Pimpine, frazione Montalto", in Comune di Rivoli Veronese, debba essere integrato, definendo in maniera univoca la puntuale localizzazione dell'area oggetto di PUA con relativa valutazione e verifica degli effetti, anche in termini potenziali e cumulativi, su tutte le matrici ambientali considerate.

Il Rapporto Ambientale Preliminare integrato, con particolare riferimento alla sicurezza e salute umana e nello specifico anche relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, dovrà chiarire e meglio dettagliare le apparenti incongruenze relativamente al numero complessivo degli abitanti insediabili, nonché gli effetti generati sulle matrici ambientali considerate, quali: aria, emissioni in atmosfera, traffico veicolare e inquinamento acustico, anche in termini cumulativi, come per altro evidenziato anche nei pareri dell'autorità ambientali consultate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
HA RITENUTO**

che il Rapporto Ambientale Preliminare al "*Piano Urbanistico Attuativo Residenziale denominato "Pimpine", sito in località Pimpine, frazione Montalto*", in Comune di Rivoli Veronese, debba essere integrato definendo in maniera univoca la puntuale localizzazione dell'area oggetto di PUA, con relativa valutazione e verifica degli effetti, anche in termini potenziali e cumulativi, su tutte le matrici ambientali considerate.

Il Rapporto Ambientale Preliminare integrato, con particolare riferimento alla sicurezza e salute umana e nello specifico relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, dovrà chiarire e meglio dettagliare le apparenti incongruenze relativamente al numero complessivo degli abitanti insediabili, nonché gli effetti generati sulle matrici ambientali considerate, quali: aria, emissioni in atmosfera, traffico veicolare e inquinamento acustico, anche in termini cumulativi, come per altro evidenziato anche nei pareri dell'autorità ambientali consultate.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine